

Opzione donna (Art. 1, comma 173)

La Legge di bilancio interviene sul pensionamento anticipato Opzione donna, riconoscendo la facoltà di aderirvi anche alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024 , un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia.

Quota 103 (Art. 1, comma 174)

Confermato anche il canale di pensionamento anticipato Quota 103 per i lavoratori in possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni conseguiti nel corso dell'anno 2025. Per i soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2025, il trattamento pensionistico può essere riconosciuto negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei requisiti, fermo restando che il diritto alla decorrenza del trattamento si consegue trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi (e 3 mesi per i requisiti maturati nel 2023).

APE Sociale (Art. 1, comma 175)

In favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, assegnati a lavori usuranti viene riconosciuta la facoltà di accedere per tutto il 2025 all' APE Sociale, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016. L'indennità è riconosciuta sino al conseguimento dei requisiti pensionistici.

Pensioni minime (Art. 1, comma 177)

In via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni minime, è previsto un incremento transitorio di 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l'anno 2026 per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS.

Pensione di vecchiaia lavoratrici madri (Art. 1, comma 179)

Il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico in relazione ad ogni figlio, prevista per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, viene innalzato da dodici a sedici mesi nei casi di 4 o più figli mentre resta ferma la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi, in entrambi i casi a prescindere dall'effettiva assenza o meno dal lavoro al momento dell'evento della maternità.